



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 ottobre 2007 (06.11)
(OR. en)**

14203/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0036 (COD)**

**CODEC 1110
ENV 540
ENT 133**

NOTA

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 22-25 ottobre 2007)

I. INTRODUZIONE

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, ha avuto luogo una serie di contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla conciliazione.

In tale contesto, il relatore, on. Johannes BLOKLAND (IND/DEM - NL), ha presentato tre emendamenti di compromesso alla proposta di direttiva a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Detti emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato i tre emendamenti di compromesso alla proposta di direttiva. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato nel quale le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al Segretariato del servizio giuristi-linguisti del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 13.11.2007.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0093),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0088/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0232/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 ottobre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ dispone che determinate misure devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
- (3) In conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁶ in merito alla decisione 2006/512/CE, ***affinché la nuova procedura sia applicabile agli strumenti già in vigore, adottati in base alla procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, tali strumenti che sono già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.***

¹ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 57.

² GU C ||

³ Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007.

⁴ GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁶ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (4) In particolare, alla Commissione dovrebbe essere conferita la competenza di adeguare l'allegato III e adottare e riesaminare le modalità di applicazione per *le esportazioni e l'etichettatura delle batterie e degli accumulatori*. Visto che tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/66/CE e a completare la direttiva in questione con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (5) La direttiva 2006/66/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (6) Visto che le modifiche da apportare alla direttiva 2006/66/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Non è quindi necessario stabilire provvedimenti a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/66/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 10, paragrafo 4, è sostituito come segue:

"Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche.

È definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

- 2) La prima frase dell'articolo 12, paragrafo 6, è sostituita come segue:

"6. L'allegato III può essere adattato o integrato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

- 3) L'articolo 17 è sostituito come segue:

"Articolo 17

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. Tali obblighi di registrazione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono stabiliti in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

4) *L'articolo 15, paragrafo 3 è sostituito come segue:*

"3. Saranno stabilite norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

5) L'articolo 21 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è sostituito come segue:

"2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione per l'attuazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell'uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabilite in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.";

b) Il paragrafo 7 è sostituito come segue:

"7. Possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

6) Il testo dell'articolo 24, paragrafo 3, è sostituito come segue:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, dal paragrafo 1 al paragrafo 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente